

## Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta del 26 OTTOBRE 2006

### Parere n. 1)

Al Ministero della Giustizia

Dipartimento giustizia minorile

Direzione generale del personale e della Formazione

Via Giulia, 131

**00186 ROMA**

Oggetto: Richiesta parere.

Codesto Dipartimento , premesso che con il regolamento emanato con D.M. n.115/1996 ha individuato specifiche categorie di documenti sottratti all'accesso , chiede se siano accessibili : a) i documenti consistenti in provvedimenti tipici del Dipartimento e che non siano inquadrabili in una delle individuate categorie ; b) i documenti , provenienti eventualmente anche da organi periferici , i quali (documenti) abbiano costituito presupposto dei documenti di cui sub a) , in quanto sono stati posti a fondamento di questi stessi , nei quali vengono altresì indicati espressamente.

La Commissione ritiene che entrambe le menzionate categorie di documenti siano suscettibili di accesso – ovviamente nella ricorrenza delle condizioni espressamente previste dagli artt. 22 e segg. della legge n.241/1990 e successive modificazioni : le prime , indicate sub a) : perché , se ritenute non sussumibili nelle categorie che nell'adottato regolamento sono dichiarate sottratte all'accesso , sono suscettibili di accesso costituendo questo stesso un diritto tendenzialmente generalizzato , se non ricorre uno specifico divieto ; le seconde , indicate sub b) : perché , in quanto presupposti del provvedimento , sono entrate a far parte del procedimento che ha condotto al provvedimento stesso .

Precisa, infine, la Commissione , che il rapporto di pubblico impiego del dipendente non ha alcuna attinenza con l'esercizio del diritto di accesso e non costituisce titolo per ottenere

gratuitamente, senza quindi sopportare i costi di riproduzione , copia dei documenti oggetto del diritto d'accesso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

**Parere n. 2)**

Al Comune di .....  
 Piazza .....  
 .....

**OGGETTO:** Richiesta di parere circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali alla copia dei cartellini di presenza e dei cedolini paga di due dipendenti comunali, relativamente al periodo intercorrente dal 1 settembre 2003 al 31 ottobre 2005.

Con nota del 7 dicembre 2005, il Sindaco del Comune di ....., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione circa la richiesta formulata da un consigliere comunale volta ad ottenere dei cartellini di presenza e dei cedolini paga di due dipendenti comunali, relativamente al periodo intercorrente dal 1 settembre 2003 al 31 ottobre 2005.

Il sindaco, pur considerando che l'interessato al rilascio delle copie ha giustificato la suddetta richiesta, considerandola necessaria per l'espletamento del proprio mandato, ha manifestato comunque dei dubbi circa il soddisfacimento della stessa, in considerazione della tutela del diritto alla privacy dei dipendenti comunali di cui si è chiesta la documentazione.

In merito al quesito posto - premesso che copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti i documenti adottati dal Comune - si osserva quanto segue.

I documenti richiesti nel caso in esame, vale a dire i cartellini di presenza e i cedolini paga, debbono ritenersi documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22, lettera d), della L. n. 241/1990, che fa rientrare in tale nozione tutti gli atti *“anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*.

Una volta inquadrata la natura degli atti di cui è stata richiesta copia va considerato che l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato *“l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo “diritto all'informazione” a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici “rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie ed informazioni in loro possesso”*.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come *“diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”*, e cioè come un diritto che *“implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”*, traendone la conseguenza che *“ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”*.

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Tuttavia, nel caso di specie, si ravvisa un limite alla richiesta formulata, limite individuabile nel vasto arco temporale coperto dalla stessa, vale a dire un periodo superiore ai due anni: i poteri derivanti al consigliere comunale, derivanti dal suo munus, in questo caso, andranno temperati con l'ordinaria attività dell'amministrazione coinvolta.

In tal senso si è pronunciata la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471, secondo cui “d'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”.

Ciò vuol dire che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di temperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, con i limiti temporali su esposti, si considera fondata l'istanza di accesso formulata dal consigliere comunale al Comune di .....

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

**Parere n. 3)**

Dott.ssa .....  
 Via .....  
 .....

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla richiesta di accesso alla documentazione di una procedura concorsuale, per la quale l'istante non ha presentato domanda di partecipazione.

La dott.ssa ....., in servizio presso la sede provinciale INPS di ....., con nota del 24 maggio 2006, ha chiesto alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Roma – Eur la copia della documentazione riguardante una procedura concorsuale di selezione interna per l'attribuzione della posizione ordinamentale C4, profilo amministrativo, svoltasi presso la regione Abruzzo, ed in particolare, i documenti concernenti i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio da parte del Nucleo di valutazione adottati da ciascuna regione e le graduatorie definitive di tutte le regioni, ad esclusione che per la regione Abruzzo, per la quale l'istante stessa ha partecipato alla relativa procedura concorsuale.

L'amministrazione interessata, con nota del 28 giugno 2006, negava il suddetto accesso, per carenza di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ai documenti richiesti, attinenti a procedure di selezione interna alle quali la dipendente non risultava avesse presentato domanda di partecipazione.

Pertanto, la dott.ssa ..... si è rivolta alla Commissione chiedendo un parere in merito alla vicenda sopra illustrata.

La richiesta formulata dalla dott.ssa ....., a parere della scrivente Commissione, è priva di fondamento.

L' INPS ha, correttamente, opposto il proprio diniego alla richiesta formulata dalla dott. ssa ....., di accedere alla documentazione relativa a procedure di selezione interna, alle quali la stessa non risultava aver presentato domanda di partecipazione.

E' palese la carenza di un interesse concreto, attuale e diretto dell'istante a conoscere quanto richiesto, pur asserendo la stessa di dover procedere alla tutela della propria posizione giuridica.

D'altronde, ove la dott.ssa ..... ha manifestato un legittimo interesse in tal senso, vale a dire presso la specifica Direzione Regionale ....., presso la quale ha partecipato a determinate procedure concorsuali, le sue richieste hanno trovato accoglimento, con i relativi limiti di legge.

Il nuovo art. 22, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Condizioni, quelle sopra esposte, non individuabili nella fattispecie in esame, nella quale, invece, l'istanza formulata appare pretestuosa e volta ad un controllo generalizzato dell'attività concorsuale svolta dall'amministrazione, in contrasto con l'ormai costante giurisprudenza, secondo la quale il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche non può costituire nè uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa - come si è espresso il T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, con sentenza n. 87 del 6 febbraio 2004 - nè può essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare" sull'efficienza di un servizio pubblico, in quanto ai sensi dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per esercitare tale diritto occorre una situazione giuridicamente legittimante, che non può identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa, così come espressamente precisato dal novellato art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per le motivazioni su esposte, la scrivente Commissione ritiene che la dott.ssa ..... non abbia diritto al chiesto accesso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

**Parere n. 4)**

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Affari Regionali  
Servizio personale, rapporti istituzionali,  
gestione degli atti di sindacato ispettivo e contenzioso,  
valutazione dei dirigenti

Via della Stamperia n.8  
00187 ROMA

OGGETTO: richiesta di parere su accessibilità delle offerte tecniche da parte di ditta partecipante a gara di appalto e modalità di accesso alle stesse.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali ha inoltrato in data 11 ottobre 2006 una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in

merito all'accessibilità dell'offerta tecnica presentata da ditta risultata vincitrice di una gara d'appalto, formulata da un'impresa risultata, viceversa, non aggiudicataria.

In particolare chiede il Dipartimento Affari Regionali a questa Commissione se le offerte tecniche depositate dalle ditte aggiudicatarie siano accessibili dalle altre imprese partecipanti alla gara e, in caso affermativo, se l'accesso debba essere limitato alla sola visione o possa comprendere l'estrazione di copia dei documenti richiesti.

Quanto all'accessibilità delle offerte tecniche delle ditte aggiudicatarie a gara di appalto conclusa, non sussistono particolari dubbi atteso che la conoscenza di tali documenti costituisce il più delle volte elemento imprescindibile ai fini di una eventuale e successiva tutela giurisdizionale delle proprie situazioni giuridiche soggettive. D'altronde, sul punto, la giurisprudenza sia del giudice amministrativo che di questa Commissione è costante nel senso dell'accessibilità.

Si chiede, inoltre, se dell'offerta tecnica può essere consentita l'estrazione di copia o la sola visione. Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale è incerto; l'orientamento maggioritario formatosi nel vigore del D.P.R.n. 352/92 registra decisioni in cui si è limitato l'accesso alla sola visione delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n. 1845; Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2002, n.4078), considerato che il testo dell'articolo 8, comma 5, D.P.R. n. 352/92, ciò stabiliva con riferimento al bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese richiamandosi all'articolo 24 della l. n. 241/90.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia delle richieste offerte tecniche di altre ditte partecipanti alla gara.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro (rilevante, ancorché minoritario) filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – e contrario a quello appena citato, giusto il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli

l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la *privacy* altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: "L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341).

Così stando le cose la Commissione ritiene che la ditta richiedente l'accesso, oltre ad avere un interesse qualificato all'ostensione delle offerte tecniche, possa ottenere i documenti mediante estrazione di copia degli stessi.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

**Parere n. 5)**

Ufficio Difensore Civico  
della Regione .....

.....  
.....

**Oggetto:** richiesta di parere in merito ad un provvedimento di diniego di accesso alla documentazione amministrativa dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica

Il Difensore Civico della ....., Dott. ...., con nota del 5 ottobre 2006, ha trasmesso, per competenza, ai sensi dell'art.25, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, alla scrivente Commissione un'istanza di riesame di un provvedimento di diniego di accesso alla documentazione amministrativa dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica-Dipartimento della Funzione Pubblica, emanato da un'amministrazione centrale dello Stato.

Il fascicolo inoltrato dal Difensore Civico ha ad oggetto, in particolare, il carteggio concernente l'istanza di accesso della signora ....., dipendente dell'ASL ..... di .....i, la quale per potere provvedere alla tutela dei propri diritti nel giudizio, penale e civile, in corso tra la stessa e l'Azienda USL ....., ha richiesto, in data 28 agosto, la copia di una serie di documenti, destinati ad integrare, con ulteriori informazioni, una sua lettera all'On. Mazzella, allora Ministro della Funzione Pubblica, una sua precedente denuncia all'Ispettorato della Funzione Pubblica ed una lettera sindacale inviata sempre al medesimo Ispettorato.

La signora, nello specifico, ha richiesto copia di tutte le comunicazioni scritte, in qualunque forma, in arrivo ed in partenza, intercorse:

1. tra l'Ispettorato della Funzione Pubblica e l'Assessorato del Dipartimento Salute e Politiche di solidarietà – Regione .....
2. tra l'Ispettorato della Funzione Pubblica e il Direttore Generale dell'ASL .....
3. tra l'Ispettorato della Funzione Pubblica e la C.G.I.L. F.P. Regionale.

Riguardo alle comunicazioni sul punto 3. l'istante ha, altresì, individuato i soggetti delle stesse nella segretaria, signora ....., nel signor ....., del Dipartimento Politiche Sociali, Ufficio Mobbing, e nella dott.ssa ..... della segreteria regionale.

L'Ispettorato della Funzione Pubblica - Dipartimento della Funzione Pubblica, nella persona del dirigente, dott. ...., con nota del 7 settembre 2006, dava riscontro all'istanza della signora ....., negandole, tuttavia, l'accesso alla documentazione richiesta.

La scrivente Commissione, ritiene di dover prendere in esame la suddetta questione, trasmessa dal Difensore Civico della Regione ....., considerandola alla stregua di una richiesta di parere, atteso che ad oggi, è da considerarsi scaduto il termine di cui all'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, per la presentazione di un eventuale ricorso da parte dell'istante signora .....

Venendo al merito della questione, in primo luogo, si rileva la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto,

attuale, dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti, per i quali è chiesto l'accesso.

La tutela della propria situazione giuridica e dei propri diritti, infatti, legittima l'istante alla richiesta formulata, e trova l'avallo anche nell'ormai costante giurisprudenza, secondo la quale "il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, pur non costituendo nè uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa né un'ispezione popolare sull'efficienza dei servizi, è sempre ammesso qualora il richiedente intenda tutelare una propria posizione giuridica", come da ultimo il T.A.R. Brescia, sent. n. 317 del 13 aprile 2005.

Le argomentazioni addotte dall'amministrazione coinvolta, a fondamento del proprio diniego di accesso, sembrerebbero da condividere, poiché la vertenza cui fa riferimento l'istante è tra essa e l'Azienda USL ....., e non vede come controparte direttamente coinvolta l'Ispettorato della Funzione Pubblica.

Tuttavia, l'art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, così come novellato, prevede che la richiesta di accesso ai documenti, oltre a dover essere motivata, "deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente", senza specificare il titolo o la giustificazione formale di tale detenzione.

Nel caso di specie, quindi, l'Ispettorato della Funzione Pubblica è in possesso della documentazione richiesta e, per tale motivo, anche se è estraneo alle vicende giudiziarie dell'istante ed alla situazione giuridica che essa intende tutelare, l'istanza di accesso che gli è stata formulata è da considerarsi legittima e fondata.

Pertanto, la Commissione si esprime in senso favorevole all'accoglimento della suddetta istanza.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

**Ricorso n. 1)****Ricorrente:** Autorità portuale di .....

contro

**Resistente :** Agenzia delle Entrate di .....**Fatto**

Con istanza del 28.7.2006 l'Autorità portuale di ..... : a) esponeva : che aveva in corso due giudizi di appello presso la C.T.R. di ..... , aventi ad oggetto rispettivamente i suoi bilanci chiusi al 31.12.1997 e al 31.12.1998 ; che decisiva delle controversie era la circostanza che l'Agenzia delle Entrate di ..... aveva omesso di provvedere ad autotutela parziale a seguito della autotutela parziale disposta dalla Guardia di Finanza con P.V.C. in data ..... ; che da quest'ultimo verbale emergeva che in data ..... il Comando della Guardia di Finanza di..... e la Direzione regionale delle Entrate di ..... avevano tenuto una riunione avente ad oggetto la gestione del rapporto tributario tra l'Agenzia delle Entrate di ..... e l'Autorità portuale di..... ; che tale riunione aveva dato origine all'autotutela parziale disposta dalla Guardia di Finanza di ..... ; b) chiedeva pertanto l'accesso al verbale della indicata riunione.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza l'Autorità portuale ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

L'istanza di accesso è indirizzata all'Agenzia delle Entrate di ..... e solo per conoscenza alla Direzione regionale delle Entrate della .....

Tra quest'ultimo Organo e il Comando della Guardia di Finanza di ..... si è tenuta la riunione del cui verbale si chiede l'accesso ; è a questi due Organi che la istanza avrebbe dovuto essere proposta , essendo in possesso delle suddette Amministrazioni il verbale della citata riunione.

Ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, peraltro, l'Agenzia delle Entrate era tenuta a trasmettere immediatamente la suddetta istanza alle Amministrazioni competenti.

Avendo l'Agenzia delle Entrate controdedotto direttamente, pur non essendo competente, con atto in data 12.10.2006, si deve ritenere che non abbia provveduto a trasmettere l'istanza di accesso alle menzionate competenti amministrazioni , come disposto dal citato art.6.

A tale incumbente l'Agenzia delle Entrate di .....deve immediatamente provvedere.

**PQM**

La Commissione , sospesa ogni decisione, invita l'Agenzia delle Entrate a provvedere alla trasmissione dell'istanza di accesso agli organi competenti.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 2)

**Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Resistente:** Cooperativa sociale a responsabilità limitata .....

### Fatto

..... , socia-lavoratrice della cooperativa sociale a responsabilità limitata .....- la quale , secondo la ..... , svolgeva attività di assistenza domiciliare ad anziani e disabili per conto del Comune di ..... essendo stata allontanata dal posto di lavoro , chiedeva l'accesso a numerosa documentazione , specificamente indicata , della quale avrebbe dovuto servirsi al fine di opporsi a detto allontanamento.

La cooperativa negava l'accesso affermando che non ricorrevano i presupposti per lo stesso quali previsti dalla legge n.241/1990 e successive modificazioni.

Avverso il diniego di accesso la ..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

### Diritto

L'art. 22 della legge n. 241/1990 al primo comma , lett.e) , dispone che, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi per "pubblica amministrazione" si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico nonché "tutti...i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

Da quanto esposto nel ricorso, risulta che la cooperativa sociale a responsabilità limitata ..... svolge attività di assistenza domiciliare ad anziani e disabili per conto del Comune di ..... e, quindi, un'attività di pubblico interesse come specificato dal suddetto art.22.

Considerato che il rapporto di lavoro dei dipendenti di soggetti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse è strettamente strumentale all'esercizio dell'attività stessa, la documentazione attinente a tale rapporto deve ritenersi oggetto del diritto di accesso ai sensi del suddetto art.22 .

## PQM

### La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

### Ricorso n. 3)

**Ricorrente:** Sig.....

Contro

**Amministrazione Resistente:** Comune di

.....

### Fatto

Il sig. ...., consigliere comunale, presentava istanza di accesso più volte reiterata , con la quale chiedeva al Comune di ..... il rilascio di numerosa documentazione relativa all'esercizio finanziario 2003 e 2005.

Il Comune di ....., con nota in data 21.9.2006, non negava l'accesso ma si limitava ad affermare che esso "non poteva ottemperare alle richieste senza creare grave nocumento al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, causa il ridotto numero dei dipendenti" aggiungendo che il comportamento del ..... evidenziava lo scopo meramente emulativo dell'istanza.

Il ..... ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

### Diritto

L'art. 25, comma quarto della legge n.241/1990 dispone che “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, al difensore civico che sia riesaminata la suddetta determinazione.

Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore”.

Questa Commissione è pertanto incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di un Comune.

**P.Q.M.**

**La Commissione dichiara la propria incompetenza .**

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

**Ricorso n. 4)**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Resistente :** Ufficio per il coordinamento dello stato giuridico ed economico e del reclutamento del personale dell'Agenzia delle dogane.

Fatto

Con istanza del ..... , premesso che aveva partecipato alla prova preselettiva del concorso pubblico per esami finalizzato al reclutamento di 70 dirigenti di seconda fascia , bandito dalla Agenzia delle Dogane in G.U. n. 13 del 17.2.2006 , classificandosi al n..... di graduatoria , e che la valutazione conseguita aveva una differenza minima rispetto a quella attribuita ai concorrenti collocati agli ultimi posti della graduatoria , chiedeva l'accesso alla documentazione concernente la sua valutazione.

L'istanza è stata trasmessa per competenza dall'Agenzia alla Commissione esaminatrice, quale evidentemente attuale transitoria detentrica della documentazione.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza – il destinatario di questa l'aveva inoltrata alla Commissione esaminatrice del concorso – il ..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

### **Diritto**

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta, rilevato che ha partecipato alla suddetta prova preselettiva e ha chiesto l'accesso alla documentazione concernente la sua valutazione . Sussiste, quindi , ai sensi dell'art. 10 e 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

## **Ricorso n. 5)**

**Ricorrente:** Sig.ra .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle politiche Agricole alimentari e Forestali

### **Fatto**

La sig.ra ..... ha presentato in data 22 agosto 2006 richiesta di accesso, nella forma della sola presa visione ai seguenti documenti:

1. n. 10 verbali relativi all'espletamento delle prove preselettive, scritte ed orali del concorso a 18 posti di direttore agrario – C2- nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, indetto con D.M. 4724 del 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami n. 103 del 28 dicembre 2004;
2. DD.MM. n. 4794 del 28 gennaio 2005 e n. 4919 del 10 giugno 2005, relativi alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso su indicato;

3. gli atti relativi al concorso a 35 posti di direttore agrario – C2 – indetto nell’organico dell’Ispettorato centrale repressione frodi con D.M. del 20 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami n. 1 del 4 gennaio 2002.

L’amministrazione ha consentito l’accesso ai documenti di cui ai punti 1 e 2, ma ha negato l’accesso ai documenti di cui al punto n. 3, in quanto la ricorrente non è parte del procedimento al quale i medesimi appartengono.

Avverso il provvedimento di accesso parziale formulato dal Ministero delle politiche Agricole alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale repressioni frodi, Direzione Generale delle Procedure Sanzionatorie, degli Affari Generali, del Personale e del Bilancio, la sig.ra ....., ha presentato in data 21 settembre 2006, ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare l’illegittimità del provvedimento di accesso parziale e di ordinare l’accoglimento della richiesta.

### **Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente si osserva che l’art. 12 , comma 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, indica i documenti che i ricorrenti sono tenuti ad allegare al momento della presentazione del ricorso. Tra gli altri, fondamentale è l’allegazione del provvedimento impugnato poiché dalla motivazione addotta dall’amministrazione a fondamento del proprio diniego o accesso parziale, la Commissione può trarre utili elementi di giudizio per la decisione. Nel caso in esame la ricorrente non ha provveduto ad allegare il provvedimento di diniego parziale, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

### **PQM**

**La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per omessa allegazione del provvedimento impugnato.**

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

**Ricorso n. 6)****Ricorrente:** Società .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS.....**Fatto**

Il Sig....., nella sua qualità di legale rappresentante della società .....Srl, a seguito di verbale di accertamento del ..... 2006 redatto all'esito di indagine ispettiva condotta dagli ispettori ..... e ....., presentava in data ..... 2006 richiesta di accesso ai documenti preordinata a conoscere i documenti formati e/o acquisiti dall'ispettore in sede di accertamento, nonchè le *eventuali* dichiarazioni rese dai lavoratori a verbalizzanti.

L'amministrazione rispondeva alla suddetta richiesta negando l'accesso in data ..... 2006, motivando il diniego sulla base di due ordini di considerazioni. Con riferimento alla documentazione utilizzata dai verbalizzanti, l'INPS nega l'accesso in quanto tale documentazione sarebbe "dettagliatamente elencata nel frontespizio del verbale di accertamento".

Quanto alle dichiarazioni rese dai lavoratori, l'amministrazione nega l'accesso in quanto esse sarebbero coperte da segreto di ufficio a tutela della riservatezza dei lavoratori (l'INPS richiama a tale proposito il D.M. 757/1994- art. 17).

Contro tale diniego la società ..... ha presentato ricorso a questa Commissione in data 27 settembre 2006 (pervenuto il 3 ottobre successivo), chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego e di consentire l'accesso ai documenti richiesti oscurando, se del caso, i nominativi e la parti dei documenti riportanti le dichiarazioni dei lavoratori non rilevanti ai fini dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

L'interesse della ricorrente alla conoscenza dei documenti richiesti è *in re ipsa* atteso che la società ..... è destinataria del provvedimento formatosi all'esito dell'accertamento ispettivo disposto nei suoi confronti. La motivazione addotta dall'amministrazione con riferimento ai documenti aziendali su cui si è basato il diniego è destituita di giuridico fondamento, considerato che il rinvio contenuto nel verbale di accertamento appare generico e che comunque le amministrazioni sono tenute a rilasciare copia dei documenti a qualsiasi titolo detenuti, anche se

non formati dall'amministrazione stessa, purché rilevanti rispetto alla richiesta di accesso per come formulata.

Nel caso di specie non è a dubitarsi di tale rilevanza, e per questo il diniego è illegittimo.

Quanto alla seconda doglianza portata all'esame di questa Commissione da parte del ricorrente, si rileva come il diritto alla riservatezza assume portata recessiva di fronte al diritto di accesso ogni qual volta quest'ultimo sia funzionale, come nel caso di specie, alla difesa dei propri interessi giuridici. La disposizione regolamentare citata dall'amministrazione a sostegno del proprio diniego si pone in contrasto sia con la normativa primaria (l. n. 241/90) che con quella secondaria governativa (D.P.R. n. 184/2006) e pertanto nel contrasto tra fonti, sia in base al criterio cronologico che in base a quello di competenza, il regolamento ministeriale deve intendersi abrogato.

In questo senso si è di recente espresso il giudice amministrativo di prime cure, secondo il quale: "Nell'ambito di un procedimento ispettivo, o comunque di controllo, al privato è riconosciuta la titolarità di un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati per l'iniziativa di vigilanza che lo riguarda, inclusi gli esposti o denunce suscettibili, per la loro valenza probatoria, di concorrere all'accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato, mentre gli esposti o denunce privi di tale valenza sono sottratti all'accesso, in quanto rivestono una mera funzione sollecitatoria dell'azione della p.a., e la loro estensibilità al soggetto segnalato si presterebbe a finalità ritorsive non tutelabili da parte dell'ordinamento" (T.A.R. Lombardia Brescia, 09/01/2004, n.20; *contra* T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 08/01/1996, n.17; T.A.R. Veneto, Sez. I, 25/03/1995, n.456).

Comunque, al fine di tutelare la riservatezza dei dipendenti della società ricorrente, è quest'ultima a "suggerire" di oscurare le parti di documento contenente le dichiarazioni dei lavoratori che non siano funzionali all'interesse sotteso alla richiesta di accesso; accorgimento che potrà utilmente essere adottato dall'amministrazione nell'ottica di un equo temperamento degli interessi in questione, anche alla luce di quella giurisprudenza che in fattispecie analoghe, ha ritenuto di far prevalere il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

**PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte**

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

**Ricorso n. 7)****Ricorrente:** Sig.....

Contro

**Amministrazione resistente:** Comune di  
.....**Fatto**

Il Capogruppo del consiglio comunale di ..... cons. ...., insieme ai consiglieri comunali ....., ha presentato, in data 3 marzo 2006, richiesta di accesso, nella sua forma integrale, agli atti relativi alla gestione di permessi retribuiti e dei rimborsi alle società terze che “hanno in forza gli assessori o i consiglieri comunali”; ed in particolare ai seguenti documenti relativi ai sigg.ri .....

1. fatture o note spese o semplici richieste effettuate dalle società, imprese o associazioni, o altri atti da cui risultino le richieste di rimborso, per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2005;
2. mandati degli importi liquidati alle predette società dal 1 giugno al 31 dicembre 2005;
3. contratti di lavoro dei sig.ri indicati dai quali si desuma la sede lavorativa, il rapporto di lavoro dipendente e l’orario di lavoro, ove mancasse quest’ultima specifica la dichiarazione notoria riguardante l’orario da parte dei datori di lavoro.
4. buste paga relative alle mensilità interessate dalle richieste;
5. attestazioni dell’ente (o dei presidenti di commissione consiliare o consultiva) per i permessi richiesti e addebitati all’ente locale di .....
6. circolare redatta dalla coordinatrice area amministrativa del 12 agosto 2004 e successive modificazioni;
7. dichiarazione notoria degli interessati che non svolgono attività di tipo autonomo o professionale;
8. dichiarazione del sig. .... circa la propria attività al fine della richiesta emolumento quale sindaco.

A seguito di tale richiesta, sollecitata in data 19 giugno 2006, l’amministrazione ha provveduto ad inviare, in data 16 luglio 2006, l’istanza medesima ai controinteressati affinché potessero esercitare, entro il termine di 10 giorni, il diritto di opposizione di cui all’art. 3 del

d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006. I controinteressati ..... e ..... hanno provveduto ad inviare una nota ai richiedenti con la quale consentono il rilascio dei documenti richiesti, esortando però il consigliere capogruppo ....., primo firmatario dell'istanza di accesso, a rispettare la disciplina in tema di tutela alla riservatezza dei dati personali.

Avverso la prassi dell'amministrazione comunale di consentire l'accesso ai consiglieri comunali previo consenso del controinteressato, il capogruppo consiliare ....., primo firmatario dell'istanza di accesso, ha presentato, in data 28 agosto 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare le richieste di accesso effettuate dai consiglieri comunali soggette alla disciplina del d.lgs. n. 267 del 2000 e non al regolamento attuativo della legge n. 241 del 1990, così come modificata dalla legge n. 15 del 2005, e, pertanto, non applicabile all'accesso esercitato dai consiglieri comunali la disciplina di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 limitativa dell'ampio diritto attribuito dall'art. 43 del TUEL ai medesimi.

### **Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, si osserva che la scrivente Commissione è competente avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni statali e periferiche dello Stato negano, tacitamente o espressamente, o differiscono il diritto di accesso, si ritiene il presente ricorso inammissibile.

Ciò nonostante, nell'ambito della propria attività di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti della legge n. 241 del 1990, si rileva che la prassi dell'amministrazione comunale di applicare l'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 all'accesso dei consiglieri si traduce in una limitazione del loro diritto, dal momento che demanda ai controinteressati la facoltà di consentire il rilascio delle informazioni richieste, mentre nella legge sulle autonomie locali tale richiesta si configura come un vero e proprio diritto soggettivo pubblico funzionalizzato, non essendo la medesima subordinata alla preventiva verifica da parte dell'autorità amministrativa.

Infatti, secondo il d.lgs n. 267 del 2000 i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione. La finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata.

L'art. 43 del TUEL, infatti, collega l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente.

Inoltre, a differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né il comune ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, diversamente opinando gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato (Cons. Stato, V Sez. 7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n. 940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109).

Infine, il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716).

Si ritiene, pertanto, che l'art. 3 del d.P.R. citato non possa essere applicato al procedimento di cui all'art. 43 del TUEL.

## **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.**

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

**Ricorso n. 8)**

**Ricorrente:** Azienda Agraria ..... Società semplice  
contro

**Amministrazione resistente:** Comunità montana del.....

**Fatto**

Il Sig. ...., nella sua qualità di amministratore della Azienda Agraria .....- Società semplice ed in nome degli altri soci della predetta società, ha presentato ricorso in data 26 settembre (pervenuto a questa Commissione il successivo 3 ottobre), avverso la determinazione dell'amministrazione resistente con cui quest'ultima in data 28 agosto 2006 aveva consentito l'accesso al "Piano dei Tagli" depositato dalla ricorrente presso l'amministrazione resistente in favore del Sig. ....

Rileva la società ricorrente una serie di vizi da cui sarebbe affetto il provvedimento favorevole all'accesso; in particolare si lamenta un eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'amministrazione locale nel decidere sulla richiesta di accesso formulata dal Sig. ...., il quale, inoltre, ed a dire della ricorrente, sarebbe stato privo di un interesse giuridicamente rilevante all'ostensione dei documenti richiesti.

Il provvedimento contro cui ricorre l'Azienda Agraria (notificato a quest'ultima) espressamente faceva riferimento alla facoltà di impugnare lo stesso o dinanzi al TAR ovvero di fronte a questa Commissione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 184/2006.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dalla Comunità Montana.

A tale specifico riguardo, nonostante il riferimento operato dal provvedimento impugnato all'articolo 12 del citato regolamento governativo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con la disposizione regolamentare citata, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal

soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che la Comunità Montana del ..... sia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultima non sia competente questa Commissione bensì il Difensore Civico.

Considerato che l'errore nella presentazione del ricorso è imputabile anche all'indicazione contenuta nel provvedimento impugnato, si ritiene che il ricorrente possa essere rimesso in termini per la presentazione del ricorso al competente Difensore Civico.

### **PQM**

**La Commissione dichiara la propria incompetenza.**

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 9)**

**Ricorrente:** Sig.....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri

### **Fatto**

Il Sig. ...., Maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso il ..... Reggimento Carabinieri di ....., inviato temporaneamente in missione in Iraq, ed inquadrato nel contingente ..... alle dipendenze della Compagnia CC ..... del Comando Battaglione a ....., in data ....., ha richiesto di poter accedere agli atti inerenti il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dal Cap. CC. ...., comandante della stessa Compagnia .....

Quest'ultimo, con nota n. .... del ....., notificata all'odierno ricorrente negli uffici della Compagnia ....., in particolare, contestava allo stesso la violazione degli artt. 25 e 36 del Regolamento di Disciplina Militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, relativamente e determinati fatti accaduti nella città di ..... in data .....

La Compagnia ....., lo stesso ....., respingeva la suddetta istanza di accesso, asserendo di non essere più competente a gestire la pratica, che sarebbe stata comunque trasmessa al nuovo Reparto responsabile.

Il Maresciallo ....., dunque, il giorno successivo presentava una nuova istanza, avente il medesimo oggetto, alla compagnia subentrata alla precedente, la Compagnia ....., in data.. ....., il comandante della nuova compagnia competente, notificava una nota allo stesso maresciallo ..... nella quale gli comunicava "la determinazione di revoca della lettera .....di prot. datata 26 luglio 2006 della Compagnia .....del Reggimento ....., avente per oggetto "Comportamento tenuto dal Maresciallo Capo CC .....".

Al rientro in Italia, al Maresciallo ..... veniva notificata, in data ....., una nota sottoscritta dal Comandante dei Carabinieri ....., con la quale si negava l'accesso alla documentazione richiesta "ritenendo non sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, nonché giuridicamente rilevante, in ragione dell'avvenuta revoca della lettera di contestazione".

Pertanto, il Maresciallo ..... ha presentato ricorso, pervenuto in data 3 ottobre 2006, alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo che venga ordinato all'amministrazione resistente l'esibizione della documentazione richiesta.

### **Diritto**

Nel merito, il ricorso è fondato.

Non si condivide l'affermazione dell'amministrazione resistente che, alla base del proprio diniego di accesso, ha opposto la mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Con la revoca della nota di contestazione l'amministrazione ha espresso il proprio *ius poenitendi*, per il quale in applicazione di un principio generale, può sempre disporre della propria volontà, prima che si siano avverati gli effetti delle sue pronunce e/o provvedimenti.

Vero è che, l'atto di revoca ha efficacia *ex nunc*, per cui i suoi effetti cessano dal momento dell'operatività della revoca stessa, mentre, di regola, sopravvivono gli effetti già prodotti in precedenza. Nel caso di specie, dall'analisi dei documenti allegati all'istanza di riesame del diniego

di accesso pervenuta alla scrivente Commissione, sembrerebbe che la nota in cui si contestava al Maresciallo ..... l'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti non abbia prodotto alcun effetto, prima che ne sia intervenuta la sua revoca.

Tuttavia, non si può negare il diritto dell'istante di voler conoscere, comunque, il contenuto degli atti inerenti il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dal Cap. CC. ....  
....., comandante della stessa Compagnia ....., per valutarne il contenuto ed eventuali effetti pregiudizievoli derivati dallo stesso.

Pertanto, si ritiene che il ricorso proposto dal Maresciallo ..... sia ammissibile, perché sussistente l'interesse previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990.

### **PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso.**

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 10)**

**Ricorrente:** ..... S.A. , in persona del presidente e direttore generale sig.ra ....., legalmente domiciliata e difesa presso lo studio dell'avv. ....

Contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Salute

### **Fatto**

La ..... S.A. , in persona del presidente e direttore generale sig.ra ....., ha presentato in data 26 maggio 2006 una richiesta di accesso al Ministero della Salute, avente ad oggetto il contenuto, la data di ricezione e la provenienza delle segnalazioni a seguito delle quali il Ministero ha disposto dei controlli riguardanti il dispositivo medico T.B.R. prodotto dalla ricorrente. Specifica la ricorrente che le segnalazioni hanno avviato il

procedimento di verifica e controllo della conformità dei dispositivi medici linea TBR alle prescrizioni dei decreti legislativi n. 46 del 1957 e n. 507 del 1992.

L'amministrazione, con nota del 21 luglio 2006, ha consentito l'accesso al contenuto delle segnalazioni, nelle quali è indicata anche la data del loro invio, ma ha negato l'accesso ai documenti o loro parti dai quali era desumibile la provenienza delle medesime.

Avverso tal diniego tacito la .....S.A. , in persona del presidente e direttore generale sig.ra ....., legalmente rappresentata e difesa dall'avv. .... , ha presentato, in data 26 settembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare il rilascio di copia degli atti e documenti richiesti, ivi comprese le parti relative alla provenienza delle denunce da cui ha preso avvio il procedimento di controllo.

### **Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente si osserva che l'art. 12 , comma 4, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, indica i documenti che i ricorrenti sono tenuti ad allegare al momento della presentazione del ricorso. Tra gli altri, fondamentale è l'allegazione del provvedimento impugnato poiché dalla motivazione addotta dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego o accesso parziale, la Commissione può trarre utili elementi di giudizio per la decisione. Nel caso in esame la ricorrente non ha provveduto ad allegare il provvedimento di diniego parziale, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

### **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per omessa allegazione del provvedimento impugnato.**

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

**Ricorso n.11)****Ricorrente:** Sig.....

Contro

**Amministrazione resistente:** Regione Carabinieri  
.....**Fatto**

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri ....., ha presentato, in data ....., al Comando provinciale dei Carabinieri ....., una richiesta di accesso al documento n. .... del .....; il Comando Regione .....Nucleo relazioni con il pubblico di ....., in un primo momento, ha consentito l'accesso nella sola forma della presa visione, successivamente, a seguito del consenso del controinteressato titolare dei dati sensibili contenuti nel documento richiesto, comunicato al Comando dei Carabinieri di .....dal Comando Provinciale dei Carabinieri – ....., ha accordato l'accesso anche mediante estrazione di copia.

Successivamente il ricorrente, in data ....., avendo accertato l'esistenza di atti collegati al documento richiesto, quali il documento ..... del ..... citato nel documento di cui ha avuto copia, il maresciallo ..... ha chiesto, in data ....., al ..... copia anche di tutti i documenti collegati al n. .... del ..... Afferma il ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per poter proporre richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'utilizzo di un'espressione ingiuriosa, contenuta nella notizia di reato n. .... del ..... del Comando dei Carabinieri di ....., nonché per dimostrare che le informazioni fornite al Comando Compagnia Carabinieri di ..... non sono rispettose delle disposizioni impartite dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri .....

L'amministrazione, tuttavia, con nota dell'....., ha negato il diritto di accesso atteso che, afferma l'amministrazione , non esistono altri documenti, ulteriori rispetto a quello già fornito in copia, pertinenti con la motivazione addotta dal ricorrente.

Il ricorrente ha, inoltre presentato, in data ....., richiesta di accesso al Comando Stazione ....., richiesta di accesso al foglio .....del .....sulla base della medesima motivazione posta a fondamento dell'istanza precedentemente indicata e presentata al ....., ossia la presentazione di una richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'utilizzo di un'espressione ingiuriosa,

contenuta nella notizia di reato n. ....del ..... del Comando dei Carabinieri di ..... L'amministrazione, ha inviato il preavviso di provvedimento negativo, in data 21 settembre 2006, al ricorrente ma non ha, poi, emanato un provvedimento di diniego espresso, lasciando formare il silenzio rigetto.

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri ..... ha, dunque, inviato alla scrivente Commissione due ricorsi.

Il primo, presentato, in data ....., avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dalla Regione Carabinieri ....., Comando Provinciale di ....., Reparto Operativo – Nucleo Informativo del....., ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, affinché sia riesaminato il provvedimento di diniego n. ....

Il secondo, presentato in data ....., avverso il diniego tacito della stazione al Comando Stazione CC di .....

### **Diritto**

Il ricorsi sono riuniti in un'unica trattazione atteso che il ricorrente è il medesimo, oggetto del ricorso sono il documento n. .... del ....., nonché copia di tutti i documenti collegati, tra i quali il documento ..... del .....

Il ricorso presentato avverso il diniego tacito della stazione al Comando Stazione CC di ....., è inammissibile poichè sulla medesima vicenda si è già espresso il TAR Campania, con sentenza n. sentenza n. 2854 del 26 gennaio 2006.

In effetti, il ricorrente aveva già presentato, in data 8 settembre 2005, istanza di accesso alla Stazione dei Carabinieri di.....del fascicolo "P" (personale), custodito presso il casellario Stazione di ....., da effettuarsi presso il Comando Regione Carabinieri ..... Veneto – Nucleo URP di ..... La Stazione di ..... aveva accolto tale istanza e l'aveva inviata al Nucleo Relazioni con il pubblico di ..... del Comando Regione Carabinieri .....

Tuttavia, il ricorrente, dopo avere constatato che la copia relativa al documento n. .... del ..... era incompleta a causa dell'inserimento di alcuni *omissis*, ha reiterato la propria istanza al fine di poter estrarre in modo integrale il chiesto documento.

A fronte del diniego dell'amministrazione basato sull'assunto di avere già esaustivamente accolto l'istanza sulla base della motivazione addotta, il sig. .... aveva presentato ricorso al TAR Campania.

Quest'ultimo con sentenza n. 2854 del 26 gennaio 2006, ha respinto il capo della domanda intesa ad ottenere l'accesso all'intero fascicolo "P" (permanente), atteso che la domanda di accesso è generica e troppo ampia rispetto all'interesse dichiarato in motivazione.

Pertanto, poiché la tutela amministrativa azionabile esercitabile innanzi la scrivente Commissione è alternativa a quella giurisdizionale, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Con riferimento al secondo ricorso inviato alla scrivente Commissione ed avente ad oggetto riesame del provvedimento con il quale il Comandante del Comando Provinciale Carabinieri – Reparto Operativo Nucleo Informativo - ha consentito l'accesso parziale al documento n. .... del ....., nonché copia di tutti i documenti collegati, tra i quali il documento ..... del ....., si osserva che se i documenti richiesti sono parte integrante del fascicolo "P" sulla medesima vicenda si è già espresso il TAR Campania con la sentenza citata e, dunque, il ricorso è inammissibile.

Altrimenti, poiché la sommaria esposizione dei fatti descritta nel ricorso e la documentazione allegata al medesimo, non consentono alla scrivente Commissione di valutare l'effettiva correlazione tra i documenti richiesti e la posizione che si intende tutelare mediante il diritto di accesso, e, dunque la fondatezza delle motivazioni poste dall'amministrazione a base del proprio diniego, il ricorso è dichiarato inammissibile.

#### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso del 20 ottobre 2006, avverso il diniego tacito della stazione al Comando Stazione CC di ....., considerato che sulla medesima questione si è già pronunciato il TAR Campania, sez. V e che, con sentenza n. 2854 del 2006, lo dichiara inammissibile.

Con riferimento al ricorso del 20 settembre 2006, avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dalla Regione Carabinieri ....., Comando Provinciale di ....., Reparto Operativo – Nucleo Informativo dell'11 settembre 2006, considerato che non è possibile valutare la correlazione tra i documenti richiesti e l'interesse ad accedere, lo dichiara inammissibile.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

**Ricorso n. 12)****Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comitato

Provinciale della Croce Rossa Italiana di .....

**Fatto**

Il Sig. ...., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 30 agosto 2006, ha richiesto al Presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di ....., di potere prendere visione delle determine amministrative adottate dallo stesso Comitato dal 22 novembre 2005 al 30 agosto 2006, poiché mai pubblicate e mai portate in visione nelle riunioni del Consiglio Direttivo, nonostante le numerose richieste formulate dai consiglieri, e asserendo una presunta violazione sulla pubblicità degli atti amministrativi.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro, l'interessato ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'amministrazione resistente il rilascio della documentazione richiesta.

**Diritto**

Nel merito, il ricorso è infondato.

In primo luogo, a parere della scrivente Commissione, non si ravvisa la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, interesse che sia corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Non si ritiene, infatti, che la qualifica di consigliere provinciale della Croce Rossa Italiana possa giustificare l'accesso a delle determine dirigenziali che, se non pubblicate, potrebbero anche contenere dati di cui si vuole evitare la diffusione.

Tra l'altro, l'istanza di accesso, oltre che infondata, è in ogni caso eccessivamente onerosa per la parte resistente, avendo l'odierno ricorrente richiesto le determine, adottate in un vasto lasso di tempo, compreso tra il 22 novembre 2005 ed il 30 agosto 2006.

In tale richiesta si potrebbe, dunque, ravvisare una forma di controllo dell'attività del suddetto Comitato, in palese contrasto con quanto stabilito dall'art. 24, comma 3, che sancisce

l'inammissibilità delle istanze di accesso "*preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni*".

### **PQM**

**La Commissione respinge il ricorso.**

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 13)**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** ASL n.....

### **Fatto**

Il Sig. ...., avendo sostenuto in data ..... l'esame-colloquio relativo al concorso pubblico di cui al bando pubblicato nel BUR 10 maggio 2004 per l'assunzione di 13 coadiutori, ha presentato in data 23 agosto 2006 richiesta di accesso alla ASL medesima per avere informazioni sulla procedura concorsuale e conoscere l'esito della suddetta prova, unitamente al punteggio ottenuto e alla posizione in graduatoria.

Con ricorso pervenuto a questa Commissione in data 11 ottobre 2006 il ricorrente precisa che la procedura concorsuale si è conclusa nel mese di dicembre 2005 e che la graduatoria non è ancora stata stilata, segnalando a questa Commissione la violazione dell'articolo 97 Cost. da parte dell'amministrazione resistente.

### **Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig. .... in termini di ricorso ai sensi degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n.

184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che a monte non è stata formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere le ragioni del ritardo in merito alla pubblicazione della graduatoria del concorso cui il ricorrente ha preso parte. Al riguardo si rileva che l'articolo 22 della l. n. 241/90 al comma 4, espressamente esclude dalla sfera di operatività della legge le richieste tese all'ottenimento di informazioni non incorporate in documenti, come sembrerebbe nel caso portato all'esame di questa Commissione.

Occorre, tuttavia, considerare che le commissioni esaminatrici sono tenute a redigere apposito verbale concernente l'esito delle prove sostenute dai candidati e che, qualora questi esistano (la circostanza non è certa), debbono essere rilasciati al richiedente.

Inoltre, pur non potendo la richiesta formulata dal ricorrente costituire oggetto di ricorso *ex* articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, in quanto non sembrerebbero esistere materialmente i documenti richiesti, questa Commissione rileva nell'esercizio dei poteri di cui dispone in base all'articolo 27 della suddetta legge, che la pubblicazione della graduatoria concorsuale deve essere tempestivamente effettuata, in attuazione del più generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa; principio sulla cui attuazione questa Commissione ha compiti di vigilanza .

### PQM

**La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, fermo restando che il comportamento omissivo dell'amministrazione, ove effettivamente verificatosi, sarebbe contrario al principio di trasparenza, e possibile aspetto di referto da parte di questa Commissione in sede di relazione annuale al Governo e al Parlamento.**

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

**Ricorso n. 14)****Ricorrente:** Sis.....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di

.....

**Fatto**

Con “avviso orale” la questura di ..... ammoniva .....a cambiare vita ; costui inoltrava istanza di revoca di tale avviso , che veniva respinta in base al rilievo che il suo comportamento e la sua condotta di vita erano pericolosi per la sicurezza pubblica .

Successivamente il ..... , al fine di proporre ricorso gerarchico avverso il diniego di revoca , faceva istanza di accesso ai documenti posti a base dell’asserita pericolosità sociale ; l’istanza veniva respinta “per motivi di ordine e sicurezza pubblica”.

Avverso il diniego di accesso il ..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

L’Amministrazione interessata ha negato genericamente l’accesso “per motivi di ordine e sicurezza pubblica”.

Da quanto esposto nel ricorso risulta in punto di fatto che la Questura di ..... ha iniziato nei confronti del ricorrente un procedimento che si è allo stato manifestato con il suddetto “avviso orale” : sussiste, quindi, ai sensi dell’art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241 , l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata , del sig. .... all’accesso ai documenti che lo riguardano direttamente.

Nel contemperamento dei contrapposti interessi, questa Commissione osserva che nel fascicolo riguardante il procedimento che ha interessato il sig. .... vi sono certamente documenti e provvedimenti almeno in parte coperti da segreto relativo all’ordine pubblico : l’autorità competente, peraltro, come praticato in casi analoghi, ben può , con opportuni “*omissis*”, tutelarsi facendo conoscere all’interessato quelle che sono le parti necessarie alla sua difesa, anche in linea con la giurisprudenza più recente che ha precisato che l’esclusione dall’accesso deve essere limitata esclusivamente ai motivi di ordine e sicurezza pubblica che hanno rilevanza generale e non specifica nei confronti dell’accedente.

Pertanto, il ricorso del sig. .... è fondato e va accolto, con i limiti di cui si è detto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

**Ricorso n. 15)****Ricorrente:**

Sig.....

Contro

**Amministrazione resistente:** Comune di  
.....**Fatto**

Il sig. ...., ha presentato al Sindaco del Comune di....., in data 20 luglio 2006, una richiesta di accesso al progetto strutturale relativo alle opere:.....

La richiesta è stata circoscritta alle opere realizzate, in corso e/o da realizzarsi sull'area identificata dal foglio di mappa n. .... del Comune di ....., particelle n. ....e ..... Specifica il ricorrente nell'istanza di accesso di essere comproprietario delle particelle n. ....e n. .... relative al foglio di mappa n. ...., ed, in particolare, di essere proprietario di un fabbricato, posto al numero civico 4 del ....., collocato nella particella n. .... Prosegue il ricorrente che l'esecuzione delle opere citate ha determinato, nell'area di giunzione delle particelle n. .... e n. ...., uno sbancamento di terreno realizzando una scarpata di pendenza 100% ed un dislivello calcolabile tra base e sommità di scarpata intono ai 10 metri al di sotto delle fondamenta del fabbricato di cui il ricorrente è proprietario. Motiva l'istante la propria richiesta sulla necessità di poter verificare se tale dislivello, in considerazione della natura geotecnica e idrogeologica dei terreni in questione, possa causare danni sia di natura statica sia di natura ambientale, e , dunque costituire un pericolo per il fabbricato di cui è proprietario.

Il sig. ...., a seguito del silenzio dell'amministrazione comunale, ha inviato una successiva nota, in data 7 settembre 2006, con la quale ha esortato l'amministrazione a dare riscontro alla richiesta di accesso.

In conseguenza dello scadere del termine di trenta giorni, a seguito del quale si è formato il silenzio rigetto dell'amministrazione, il sig. .... ha presentato, in data 21 settembre 2006, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, l. n. 241 del 1990, chiedendole di riesaminare la richiesta di accesso e di ordinare al Comune di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Tuttavia, successivamente alla presentazione del predetto ricorso, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota con la quale il ricorrente comunica di aver ricevuto dall'amministrazione comunale l'invito a recarsi presso i propri Uffici per esercitare il diritto di accesso.

### **Diritto**

Preliminarmente si osserva che la competenza avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni comunali, provinciali regionali negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), spetta al difensore civico, mentre la Commissione per l'accesso è competente avverso i provvedimenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, irrilevante essendo in questa sede la circostanza che l'amministrazione abbia nel frattempo consentito il chiesto accesso.

### **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.**

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 16)**

**Ricorrente:** Sig. .... rappresentato e difeso dall'avv..... , presso il quale è elettivamente domiciliato in .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di .....

### **Fatto**

Il sig. ...., nato a ....., a seguito dell'emanazione del decreto prefettizio con il quale l'amministrazione ha disposto il divieto di detenere ogni tipo di arma o munizione, ha presentato una richiesta di accesso, nella sola forma della presa visione, alla

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ....., in data 11 agosto 2006, ai documenti inerenti il procedimento volto all’emanazione del predetto decreto. Specifica l’istante che la copia dei documenti sarà richiesta, eventualmente, solo a seguito di un loro preventivo esame.

Il ricorrente ha presentato istanza al fine di conoscere i dati e le notizie sulla base dei quali i Carabinieri hanno formulato l’informativa, citata nella motivazione del decreto, nella quale si affermerebbe che il ricorrente è soggetto a disagi psichici, quali stati confusionali, e che il medesimo avrebbe minacciato di morte i congiunti e terze persone.

Inoltre, poiché nel provvedimento si fa riferimento ad una nota della Questura dalla quale “non risulterebbe agli atti titolare di porto d’armi di propria competenza”, il ricorrente attraverso l’esercizio del diritto di accesso intende conoscere il significato della nota, nonché la rilevanza della medesima rispetto al provvedimento adottato dalla Prefettura.

Infine, i documenti richiesti sono necessari per integrare la motivazione posta a fondamento del ricorso gerarchico proposto in data 21 luglio 2006, per tutelare, eventualmente, in sede penale l’onore ed il decoro del ricorrente, e per esercitare la tutela giurisdizionale amministrativa.

L’amministrazione, in data 29 agosto 2006, ha negato il diritto di accesso sulla base di una duplice motivazione: in primo luogo, i documenti richiesti in quanto attinenti a vicende relative all’ordine ed alla sicurezza pubblica, ed in particolare alla prevenzione di attività antiggiuridiche, sarebbero esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 del d.P.R. n. 184 del 2006. Inoltre, alcuni documenti non sarebbero detenuti dalla Prefettura – Ufficio del Governo di ..... ma da altre amministrazioni, ossia dal Comando Stazione dei Carabinieri di ..... e dalla Questura di ..... Divisione P.A.S. – Ufficio Armi.

Avverso tale provvedimento di diniego il sig. ....., rappresentato e difeso dall’avv. ....., ha presentato, in data 26 settembre 2006, ricorso alla scrivente Commissione per l’accesso ai sensi dell’art. 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare l’illegittimità del provvedimento di diniego con conseguente accoglimento dell’istanza di accesso.

### **Diritto**

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto di accedere agli atti istruttori, informativa dei Carabinieri e nota della Questura, sulla base dei quali è stato emanato il decreto prefettizio di revoca del provvedimento autorizzativo del porto d'armi.

La legge n. 241, art. 25, comma 6, autorizza che il Governo ad emanare un regolamento inteso a disciplinare i casi di esclusione del diritto di accesso in riferimento ad alcune categorie, come nell'ipotesi in cui i documenti “ *riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, alla attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini*”.

Il decreto del Ministero dell'Interno n. 415 del 10 maggio 1994, modificato con il successivo d.m. n. 508 del 17 novembre 1997, individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito della disponibilità del Ministero dell'Interno e degli organi periferici dipendenti, da ritenere sottratti all'accesso e, tra questi contempla “ *le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero a fini di prevenzione e repressione della criminalità*”(art. 3), includendovi, per quel che rileva nel presente ricorso, le “*relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni ed autorizzazioni comunque denominate od altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica ed all'attività di prevenzione e repressione della criminalità...*” (lett. b), nonché “ *atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti informali di privati...*” (lett. c). Tuttavia, tale divieto opera nei limiti in cui il medesimo è necessario per assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte.

La giurisprudenza maggioritaria (v da ultimo TAR Sicilia, sez. I, 18 gennaio 2005, n. 4658), orientata ad attribuire la massima difesa al diritto di difesa distinguendo nell'ambito della categoria citata quali atti e documenti possano ledere concreti e sovraordinati interessi, ha affermato che “va consentito, per garantire il diritto di difesa, l'accesso agli atti istruttori della Prefettura che hanno condotto al provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplosive, qualora il diniego opposto ai sensi dell'art. 3, d.m. Interno 10 maggio 1994 n. 415 sia pretestuoso, in quanto gli atti richiesti non contengano notizie d'interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la prevenzione e repressione della

criminalità, ma mere informazioni sul richiedente il porto d'armi, alcoolista cronico” (TAR Liguria , 22 giugno 1999, n. 351).

Ritiene, pertanto la scrivente Commissione che, a fronte della necessità di parte ricorrente di conoscere il contenuto dei documenti, a garanzia del proprio diritto di difesa, il ricorso in oggetto debba esser accolto.

Si ritiene, tuttavia, che non debba essere consentito l’accesso agli atti eventualmente afferenti informative penali ed eventuali indagini in corso, anche attraverso il ricorso alla tecnica degli “omissis”.

### **PQM**

**La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione, e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 17)**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi di  
.....

### **Fatto**

Il Sig. ...., nella sua qualità di genitore della Sig ....., in data 16 luglio 2006 ha chiesto all’amministrazione resistente di poter accedere al *curriculum* universitario della figlia al fine di verificare lo stato di avanzamento del corso di studi intrapreso da sette anni e non ancora portato a termine.

In particolare il Sig. .... chiedeva di poter accedere ai documenti attestanti:

- la data di iscrizione della figlia all’Università;
- il numero di esami sostenuti e la frequenza ai corsi;
- il recapito del domicilio depositato dalla studentessa presso l’Università.

In data 8 agosto 2006, l'Università dava seguito alla richiesta, negando l'accesso siccome non sufficientemente motivato e invitando il richiedente a meglio specificare l'interesse sotteso alla richiesta medesima. Nello stesso tempo, inoltre, l'Università faceva correttamente riferimento alla necessità di comunicare comunque alla Sig. .... il contenuto della richiesta di accesso, stante la sua qualità di controinteressata rispetto all'esibizione dei documenti (comunicazione effettuata in seguito e precisamente in data 5 ottobre 2006, pervenuta p.c. a questa Commissione il 16 ottobre successivo).

In data 15 settembre, il Sig..... presentava ricorso a questa Commissione (pervenuto il 3 ottobre successivo), chiedendo l'accesso ai documenti suindicati e facendo constare il proprio interesse al ricorso allegando memoria depositata al Tribunale civile di ..... ex articolo 183 c.p.c. nella causa promossa contro la moglie Sig. ....

### **Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetto controinteressato alla richiesta di accesso nella persona di ..... (attesa la sua maggiore età); controinteressato la cui presenza è rilevata dalla stessa amministrazione nel provvedimento di diniego dello scorso 8 agosto e la cui esistenza, pertanto, doveva considerarsi nota al ricorrente all'atto della presentazione del gravame a questa Commissione.

### **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che manca il requisito di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile**

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 18)**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero Ambiente-  
Albo Nazionale gestore rifiuti- Comitato nazionale

### **Fatto**

Il Sig. .... in data 10 aprile 2006 ha inviato all'amministrazione resistente una nota con cui segnalava alcune circostanze di fatto e di diritto relative al comportamento tenuto dalle Sezioni regionali dell'albo gestori rifiuti in merito al mancato riconoscimento, da parte di queste ultime, dei requisiti e dell'esperienza professionale maturata dal ricorrente ai fini dell'iscrizione nell'albo dei responsabili tecnici delle imprese del settore in questione.

La nota inviata all'ufficio del Ministero dell'ambiente era tesa a provocare l'attivazione dei poteri di controllo e vigilanza dell'amministrazione centrale sulle articolazioni territoriali competenti ad effettuare l'iscrizione richiesta dal ricorrente.

Il successivo 31 agosto il ricorrente inviava "richiesta di accesso" in ordine all'esito della nota suddetta, senza ottenere risposta alcuna nei successivi 30 giorni; per tale motivo, con ricorso datato 3 ottobre (pervenuto in data 9 ottobre), il Sig. .... si è rivolto a questa Commissione "...al fine di accedere, in qualità di diretto interessato, all'esito del procedimento originatosi con la nota dell'aprile 2006".

### **Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig. .... in termini di ricorso, per come previsto dagli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che non è stata a monte formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere l'esito di un determinato procedimento.

A tal fine, inoltre, si rileva come nel caso in esame non è nemmeno certo che l'amministrazione centrale abbia aperto un procedimento a seguito della nota inviata dal Sig.

.....; quest' ultima, invero, costituisce una segnalazione di un accadimento idoneo (in astratto) ad attivare l'esercizio dei poteri propri dell'autorità destinataria della nota, senza che vi sia alcun obbligo al riguardo, se non quello di prendere in considerazione la rappresentazione dell'accaduto.

**PQM**

**La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.**

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE